

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.772 DEL 26-maggio-2008
“DIRETTIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATUTO DEGLI AA.TT.CC.”****1 FINALITA'**

Il presente provvedimento *definisce* i criteri in base ai quali gli ATC della Regione Emilia-Romagna, *predispongono* i rispettivi Statuti, *regolando* le modalità e gli strumenti per lo svolgimento delle attività di interesse pubblico definite al punto 2. Gli Statuti degli ATC possono altresì prevedere norme attinenti ad altri aspetti più direttamente connessi con la loro struttura *associativa*.

2. DEFINIZIONE

L' ATC RA1 LUGHESE è una struttura senza scopi di lucro, a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

Le attività di interesse pubblico di cui *al precedente capoverso* sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in coerenza con il piano faunistico venatorio provinciale, sotto il controllo *e la vigilanza* della Provincia, alla quale, spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

3. STATUTO TIPO ESSENZIALE

Al fine di fornire uno strumento agile e fruibile per gli ATC è stato elaborato un apposito schema di statuto che fissa i contenuti essenziali non derogabili sulla base dei quali ciascun ATC provvederà ad approvare il proprio Statuto.

**STATUTO DELL' A.T.C. RA 1 LUGHESE
Adeguito a norma dell' Art. 33 bis L.R. n. 8/94 e ss.mm.
e della Delibera della Giunta Regionale n. 772 del 26\05\2008**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
DELL'ASSOCIAZIONE**

**Articolo 1
Denominazione e durata**

1. L' Associazione denominata ATC RA 1 LUGHESE è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'Art. 14 e seguenti del Codice Civile.
2. L' Associazione ha durata illimitata.

**Articolo 2
Sede**

1. L' Associazione ha attualmente sede in Ravenna Viale della Lirica n. 21 **A.T.C. RA 1**

Articolo 3 **Scopi dell'associazione**

1. L' Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. L' Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare *il territorio nel suo complesso e di operare perché si realizzi l'impiego di risorse finanziarie per i miglioramenti e la tutela ambientale degli habitat, della flora e della fauna selvatica, oggetto o meno di prelievo.*
3. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'associazione si propone di :
 - *promuovere la massima sinergia fra agricoltura, ambiente ed attività venatoria, in specifico contribuire ad incentivare le attività multifunzionali delle Aziende agricole all'interno dell'ATC sul fronte agro-ambientale e per il miglioramento della naturalità del territorio;*
 - *promuovere l'incentivazione delle pratiche agricole e silvo-pastorali utili alla tutela della fauna ed al miglioramento ambientale, il sostegno della riproduzione faunistica in situ attenta alla diversità genetica delle popolazioni faunistiche;*
 - *promuovere l'incentivazione e la realizzazione di monitoraggi costanti delle popolazioni di animali selvatici, oggetto o meno di prelievo venatorio, compiere scelte gestionali con l'obiettivo del contenimento e della riduzione dei danni alla produzione agricole ed all'ambiente;*
 - *promuovere azioni comuni a tutti i livelli istituzionali per assicurare un prelievo venatorio compatibile, che realizzi e sia rispettoso dell'ottimale struttura delle popolazioni, supportato da un approccio scientifico ed etico, rispettoso degli ambienti;*
 - *promuovere la formazione culturale in campo faunistico-venatorio ed ambientale degli iscritti;*
 - *promuovere azioni per il fermo contrasto nel territorio dell'ATC all'illegalità ambientale e venatoria in quanto forte ostacolo alla corretta agro-ambientale e faunistica;*
 - *sensibilizzare tutti gli iscritti al rispetto delle regole per il ripristino dell'etica venatoria ed ambientale;*
4. L' Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II **ORGANI SOCIALI**

Articolo 4 **Organi dell' ATC**

1. Sono organi dell'ATC :
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) L'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC RA 1, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349\1986, residenti nei comuni inclusi nell'ATC RA 1;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 5 Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante ed agisce in nome e per conto dell'associazione.
2. *E' eletto con votazione segreta dal Consiglio Direttivo nella prima seduta di insediamento ed è scelto fra i suoi componenti.*
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente :
 - a) Nomina nell'ambito rispettivamente del *Consiglio* Direttivo e dell'Assemblea un segretario con funzioni di verbalizzante delle riunioni. In tali riunioni il Segretario appone la firma unitamente a quella del Presidente;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea, coordinandone i lavori;
 - c) Convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, coordinandone i lavori, fissa l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta. La convocazione deve avvenire tramite comunicazione postale almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza per cui è ammessa la convocazione telefonica o telegrafica o via posta elettronica;
 - d) Adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal Consiglio Direttivo;
 - e) Nei casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
 - f) Vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attività generale dell'ATC RA1, assumendo gli atti di competenza;
 - g) È consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'associazione;
 - h) Rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati cui aderisce, salvo che il Consiglio Direttivo non conferisca, caso per caso, specifica delega ad altro proprio componente;
 - i) Partecipa alla Conferenza degli ATC istituita dall'art. 33 bis della L.R. 8/94 e ss.mm.;
 - j) *Richiede il rilascio od il rinnovo dei Decreti per Guardie Giurate Volontarie dipendenti dell'ATC su mandato dei richiedenti e nel rispetto della normativa in materia di privacy;*
4. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente, comportano l'assunzione delle funzioni dal parte del Vice Presidente o in sua assenza del membro più anziano del Consiglio Direttivo che, entro il termine di 60 giorni, convoca il Consiglio medesimo per la elezione del nuovo Presidente, che rimane in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.
5. Il Presidente rimane in carica 5 anni e può essere rieletto per un altro mandato.

Articolo 6 IL Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nominato dalla Provincia, è costituito, nel rispetto delle percentuali di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.R. 8\1994 come modificata dalla L.R. 16\2007, da 20 componenti così ripartiti :
 - a) da 6 rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC RA 1, iscritti alle stesse e residenti o conduttori di fondi agricoli in un Comune compreso nell'ATC RA 1;
 - b) da 6 rappresentanti delle Associazioni Nazionali Venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC RA1, iscritti alle stesse e all'ATC;
 - c) da 4 rappresentanti delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute e presenti sul territorio provinciale in cui ricade l'ATC RA1 iscritti alle stesse e residenti nella Provincia in cui è compreso l'ATC;

- d) da 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l'ATC RA1
2. La durata del Consiglio Direttivo è di 5 anni dalla data di nomina da parte della Provincia.
 3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino al suo rinnovo, limitandosi, dopo la scadenza del quinquennio ad adottare gli atti urgenti assicurando comunque il buon andamento della gestione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e provvedendo altresì agli adempimenti per la nomina dei nuovi organi. Nel periodo di *prorogatio* il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione.
 4. I singoli componenti del Consiglio possono essere nominati in più mandati.
 5. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica nelle seguenti ipotesi :
 - a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
 - b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco dei dodici mesi;
 - c) siano stati condannati per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria;
 - d) non siano più iscritti all'Associazione che li ha designati.
 6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio, il Presidente dell'ATC ne dà immediato avviso alla Provincia che provvede entro 15 giorni alla nomina del successore sulla base dell'elenco dei designati dall'Associazione a cui apparteneva il deceduto, dimissionario o decaduto.
 7. Nell'ipotesi in cui vengano esauriti gli elenchi dei designati, il Consiglio continua ad operare fino alla naturale scadenza del mandato sempre che sia presente un numero di componenti pari alla maggioranza relativa alla totalità del Consiglio.
 8. I componenti del Consiglio Direttivo che subentrano in corso di mandato restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto.
 9. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dall'insediamento, elegge il Presidente; entro 60 giorni nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.
 10. Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente che lo rappresenti ed eserciti le funzioni in caso di impedimento del Presidente effettivo. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, assume le funzioni il componente con maggiore anzianità di carica o, in subordine, di età.
 11. *Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Ufficio di Presidenza, composto da non più di 5 dei suoi membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente, assicurando la rappresentanza di tutte le categorie. I compiti dell'Ufficio di Presidenza, sono stabiliti con apposito Regolamento. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza vanno sempre ratificate dal Consiglio Direttivo.*
 12. Il Consiglio Direttivo predispose la proposta di bilancio preventivo almeno 2 mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, eventuali variazioni del medesimo, nonché il bilancio consuntivo entro due mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Tali proposte saranno sottoposte entro 60 gg. all'Assemblea per l'approvazione. A seguito dell'approvazione si provvede alla

trasmissione alla Provincia.

13. Il Consiglio direttivo trasmette, almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei conti, per l'opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Consiglio direttivo sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la contabilità per le verifiche trimestrali.
14. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione, mentre in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei *2/3 dei presenti*.
15. Il Consiglio direttivo decide in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale, nonché agli eventuali incarichi di consulenza
16. *Il Consiglio Direttivo nomina i coordinatori tecnici, fissandone il compenso o indennità, il rimborso delle spese vive e le coperture assicurative.*
17. Il Consiglio direttivo aderisce alle strutture di Coordinamento tecnico amministrativo composte da tutti gli ATC presenti sul territorio provinciale, *attraverso la nomina di 5 propri rappresentanti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.*
18. Il Consiglio direttivo pubblicizza la propria attività, promuove la conoscenza dell'ATC, le sue finalità, garantisce l'informazione delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza; favorisce e promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
19. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla Legge 157/1992, dalla L.R. 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007 e dal vigente Regolamento Regionale per la gestione faunistico-venatoria degli Ungulati, il Consiglio direttivo in particolare:
 - a) stabilisce:
 - l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, nei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione, in modo da garantire le risorse necessarie a realizzare le attività di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, nonché alla realizzazione degli interventi previsti nel PAI e alla gestione dell'ATC;
 - la possibilità di differenziare l'entità del contributo annuo per l'iscrizione in funzione dell'età del cacciatore richiedente, della partecipazione volontaria alla vita associativa, della eventuale scelta di una specifica tipologia di caccia; tale valore non può tuttavia superare il 70% del contributo annuo deliberato;
 - l'entità del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell'art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007), nonché all'entità dei danni risarciti;
 - l'entità del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'ATC di appartenenza (comma 4 dell'art 36 bis della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007).
 - b) può proporre annualmente alla Provincia, per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti le modalità di esercizio della caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il carniere giornaliero e stagionale per specie;

- c) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica e la valutazione della loro reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
- d) cura la valutazione dei danni provocati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica di cui si consente il prelievo venatorio nei fondi ricompresi nell'ATC, individua i criteri per la quantificazione degli stessi e corrisponde i contributi per il loro indennizzo. Il Consiglio direttivo svolge tali adempimenti secondo quanto previsto dalle direttive di cui all'art. 62 comma 1 lettera e) della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
- e) cura la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale e corrisponde gli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli habitat e l'incremento della fauna selvatica secondo quanto previsto dai criteri determinati dalla Regione in attuazione dell'art. 13 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla L.R. 16/2007;
- f) predispone i piani di ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio di competenza dell'ATC ed intraprende azioni per l'incremento del patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari o conduttori dei fondi;
- g) propone l'istituzione e la modifica di zone di protezione alla Provincia territorialmente competente;
- h) aderisce alle convenzioni con la Provincia per la gestione delle zone di protezione ai sensi dell'art. 23 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007;
- i) può proporre alla Provincia la suddivisione del territorio in distretti gestionali e nomina i responsabili di ciascun distretto per ogni specie;
- j) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria volontaria nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 58 e 59 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, dalle modalità determinate dalla Regione in attuazione dell'art.59 comma 3 della medesima legge e dal Regolamento provinciale per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie;
- k) collabora con la Provincia per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistico ambientale del territorio;
- l) redige i programmi annuali di attività che contemplano in particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l'incremento delle popolazioni animali selvatiche e i dati inerenti l'impatto delle singole specie sulle attività antropiche; le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole; le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; l'istituzione di aree di rispetto, e li trasmette alla Provincia entro il mese di febbraio di ogni anno, sentita l'Assemblea;
- m) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e tramite l'utilizzo del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni agli ATC, informa in tempo reale delle avvenute iscrizioni la Regione, la Provincia territorialmente competente e i Comuni di residenza dei cacciatori iscritti;
- n) individua annualmente la percentuale di sicurezza come previsto dalla direttiva regionale di cui al comma 1 dell'art.35 della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07;
- o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali, eventuali modifiche perimetrali dell'ATC;
- p) delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le modalità per riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra regione;

- q) esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente, un parere sul rilascio della autorizzazione ad allenare i cani nel proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale possibilità nell'ATC di appartenenza;
- r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi, per i quali possono essere previste forme adeguate di riconoscimento, secondo modalità da definirsi con apposito regolamento;
- s) provvede ad adottare una adeguata copertura assicurativa per chi presta attività volontaria a favore dell'ATC;
- t) adotta tutte le prescrizioni e predisporre e attua tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale per la gestione degli ungulati stilando un apposito regolamento;
- u) può richiedere l'iscrizione dell'ATC alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale di volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 17 della LR 1/2005, per concorrere alle attività di protezione civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti dell'Assemblea;
- v) sottopone all'Assemblea per l'approvazione i regolamenti predisposti sull'attività venatoria e gestionale, e successivamente li trasmette alla Provincia per il controllo di legittimità.
- w) *istituisce Aree di Rispetto ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. 8/94 e ss.mm...*
- x) *Organizza e gestisce direttamente, oppure delegando al Comitato Provinciale di Coordinamento od anche in collaborazione con altri Enti, Corsi di formazione ed aggiornamento per cacciatori di ungulati, cacciatori di selezione, Guardie Giurate Venatorie Volontarie. Può inoltre organizzare e gestire Seminari di cultura su temi faunistici, venatori ed ambientali, collaborando con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguono fini anche solo parzialmente analoghi.*

20. Il Consiglio direttivo svolge altresì tutti gli altri compiti che la normativa vigente o lo Statuto non attribuiscono ad altri organi e può delegare ai propri componenti l'esecuzione di specifiche attività.

Articolo 7 **L'Assemblea**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c) della LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, l'Assemblea è costituita dai cacciatori iscritti all'ATC, dai conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, dagli iscritti alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 residenti nei Comuni inclusi nell'ATC.
2. L'Assemblea viene insediata dal Consiglio direttivo uscente su convocazione del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo. Successivamente è convocata almeno due volte all'anno dal Consiglio direttivo e può altresì essere convocata su richiesta motivata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dei componenti del Consiglio direttivo. L'Assemblea può svolgersi anche al di fuori della sede sociale purché nella provincia territorialmente competente.
3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, in caso di Assemblea generale tramite pubblicità a mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi comunali delle Associazioni di categoria, le sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mentre nel caso di Assemblea dei delegati, tramite comunicazione postale o di posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonché mediante affissione presso la sede sociale.

4. **Compiti dell'Assemblea:**
- a) approva lo Statuto e le sue modifiche;
 - b) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, eventuali variazioni del medesimo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ;
 - c) dichiara la decadenza dei componenti del Consiglio direttivo su proposta del Consiglio direttivo stesso;
 - d) approva i regolamenti sull'attività venatoria e gestionale predisposti dal Consiglio;
 - e) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal Consiglio direttivo;
 - f) approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;
 - g) l'Assemblea può provvedere all'elezione di un'Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione nei limiti e con le modalità previste dalle "Direttive per la predisposizione dello Statuto degli ATC della Regione Emilia-Romagna" delibera della Giunta n°772 del 26 maggio 2008.
5. Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza assoluta in prima convocazione mentre in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Articolo 8 Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto, ai sensi dell'art. 2397 del Codice civile, da 3 membri effettivi e da due supplenti, ed è nominato dal Consiglio direttivo tra soggetti in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Presidente, nominato all'interno dei 3 membri effettivi, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la regolarità amministrativa e contabile della gestione dell'ATC effettuando, ogni trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo apposito verbale ed una relazione finale che diviene parte integrante del bilancio consuntivo.
3. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.

Articolo 9 Modalità per la nomina del Consiglio direttivo

1. Il Presidente dell'ATC almeno 90 giorni prima della scadenza del Consiglio direttivo, dà avvio alle procedure per il rinnovo del Consiglio tramite comunicazione postale alle Associazioni di categoria territorialmente interessate e alla Provincia e dà anche pubblicità con l'affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi municipali e altri luoghi pubblici.
2. Nei successivi 30 giorni le Associazioni interessate presentano all'ATC:
 - a) le informazioni documentate, sottoscritte dal legale rappresentante, in merito alla propria natura, alle proprie finalità e alle proprie strutture organizzate sul territorio, nonché il quadro di rappresentatività, con particolare riguardo alla consistenza numerica, intesa come

il numero dei soci aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ed in regola con i pagamenti delle quote associative, all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, e all'attività svolta;

- b) i nominativi dei designati in numero almeno pari al doppio del numero dei componenti del Consiglio direttivo per la categoria di riferimento in ordine di priorità decrescente, la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza di cause ostative.
3. Due o più Associazioni della stessa categoria possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei posti qualora presentino all'ATC entro i termini sopra previsti una dichiarazione di apparentamento. La dichiarazione recante la sottoscrizione congiunta dei legali rappresentanti delle Associazioni interessate, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio direttivo. Le Associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie indicati precedentemente.
 4. In ogni caso entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente dell'ATC, verificato il possesso dei requisiti previsti all'art. 6 del presente statuto per i componenti il Consiglio, fa pervenire alla Provincia i dati, i documenti acquisiti e i nominativi designati dalle Associazioni.

Articolo 10

Modalità per la elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto fra i componenti del Consiglio direttivo nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il componente più anziano d'età presiede la riunione per l'individuazione del Presidente, nomina un componente con funzioni di verbalizzante e 2 scrutatori, dichiara valida la seduta se presenti un numero di componenti del Consiglio pari alla maggioranza effettiva o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
 - b) in caso di parità di voti a favore di due o più candidati è nominato Presidente del Consiglio direttivo il candidato più anziano di età.

Articolo 11

Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni

1. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC hanno diritto a:
 - a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) ricoprire cariche associative;
 - c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto (direttamente o a mezzo delegati);
 - d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.
2. Tutti i cacciatori iscritti all'ATC sono obbligati a:
 - a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione al presente Statuto;
 - b) mantenere un comportamento degno e coerente con gli scopi e i valori dell'Associazione, richiamati nel presente Statuto;
 - c) partecipare, nella misura delle proprie possibilità, alle attività dell'Associazione.

A.T.C. RA 1

48124 RAVENNA - VIALE DELLA LIRICA, 21

Codice Fiscale 92031500397 9

Telefono 0544 270892 - Fax 0544 270896

www.ateravenna.com

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati dal presente Statuto, il Consiglio direttivo dell'ATC applica la seguente sanzione disciplinare:
- gravi e ripetute violazioni di cui all'art. 61 comma 1 lettere z) della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di **6** giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva; mentre per le lettere aa) all'art. 61 della stessa Legge Regionale si applica la sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di **9** giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva;

Articolo 12

Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori. Sanzioni

1. Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa riferimento alla direttiva regionale di cui all'art. 35 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati al precedente comma 1, il Consiglio direttivo dell'ATC applica le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di *1* giornata di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria *alla selvaggina stanziata* a cui si riferisce il pagamento;
 - b) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell'art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di / giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria *alla selvaggina stanziata* a cui si riferisce il pagamento;
 - c) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'ATC di appartenenza (comma 4 dell'art 36bis della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di / giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 13

Patrimonio dell'ATC

1. Il patrimonio dell'ATC è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
 - a) dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli iscritti;

- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 14 Risorse economiche

1. L'ATC trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
 - a) quote associative annuali;
 - b) contributi degli aderenti e/o di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 15 Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
4. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO IV

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16 Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.
2. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, escludendo qualsiasi rimborso agli iscritti.

